



D.M. 12/07/1989

Decreto Ministeriale 12 luglio 1989 (in Gazz. Uff., 28 luglio 1989, n. 175). - Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico.

Il Ministro della marina mercantile, ed il Ministro per i beni culturali e ambientali:

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1946, n. 26 e 31 marzo 1947, n. 396, recanti norme sulla istituzione e l'ordinamento del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, recante istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione dello stesso Ministero;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante tutela delle cose d'interesse artistico e storico; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed in particolare l'art. 1235 a norma del quale al personale del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 16, lettera F), e 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è attribuita, agli effetti dell'art. 221 del Codice di procedura penale, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

Premesso che le aree marine di interesse storico, artistico o archeologico costituite da relitti di antiche navi e dal loro carico, da strutture murarie e portuali sommerse rappresentano una componente preziosa del patrimonio storico-artistico italiano, la cui tutela è attribuita al Ministero per i beni culturali e ambientali che vi provvede nelle forme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, attraverso le competenti soprintendenze, nonchè, per quanto previsto dal decreto ministeriale 31 ottobre 1988, dal servizio tecnico per l'archeologia subacquea istituito nell'ambito dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;

Considerato che, alla predetta opera di protezione dei detti beni, concorre il Ministero della marina mercantile attraverso il Corpo delle capitanerie di porto mediante interventi diretti alla interdizione della navigazione, della pesca e dell'immersione, ove richiesta dal Ministero per i beni culturali e ambientali, con riferimento alle aree marine nelle quali sono localizzati i reperti;

Ritenuto che detto concorso nella tutela sulle aree di interesse storico, artistico o archeologico sommerse debba essere potenziato mediante:

- a) nuove forme di collaborazione dei due Ministeri attraverso una intesa che consenta l'agevolazione delle attività di ricerca e di scavo in mare ad opera degli studiosi e dei tecnici operanti alle dipendenze dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali;
- b) l'utilizzazione dei mezzi navali ed aerei del servizio di > delle capitanerie di porto, in funzione di vigilanza sulle aree marine anche ai fini della prevenzione e della repressione di danneggiamenti e di furti;

Decretano:



Soprintendenza del Mare

Art. 1. Il Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali concorre alla tutela dei beni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, attraverso il personale militare delle capitanerie di porto.

Art. 2. Con decreto del Ministro della marina mercantile possono essere istituiti, presso gli uffici marittimi periferici, nuclei per la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico sommerso. A richiesta del Ministero della marina mercantile il Ministero per i beni culturali e ambientali ammette personale militare delle capitanerie di porto alla frequenza di corsi di archeologia subacquea, di corsi diretti a favorire conoscenze degli strumenti giuridici di tutela dei beni appartenenti al patrimonio storico, artistico o archeologico sommerso, nonché delle modalità di intervento conservativo dei beni stessi, organizzati e promossi dall'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - servizio tecnico di archeologia subacquea.

Art. 3. Al fine di consentire la ricognizione delle aree sommerse di interesse storico, artistico o archeologico la direzione dei lavori connessi alla identificazione dei beni, al recupero e allo scavo, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, detterà norme su riconoscimento dei brevetti dei quali gli operatori, dipendenti o autorizzati dal Ministero per i beni culturali e ambientali, dovranno essere muniti ai fini della iscrizione nel registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione.

Art. 4. Il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico, da effettuare con l'uso dei mezzi aerei e navali del servizio di > delle capitanerie di porto, è assicurato da periodiche conferenze delle autorità marittime e dei beni culturali e ambientali aventi la medesima competenza territoriale, secondo cadenze e sulla base delle direttive generali emanate dai Ministri. A livello centrale alle predette conferenze partecipano, per il Ministero della marina mercantile, l'ispettore generale delle capitanerie di porto ed il responsabile centrale del servizio di > e, per il Ministero per i beni culturali e ambientali, il dirigente generale preposto all'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici ed il dirigente del servizio tecnico per l'archeologia subacquea.

Art. 5. Il Ministro della marina mercantile detterà disposizioni perchè i titolari di attività economiche svolgentesi in mare, soggette a concessione od autorizzazione amministrativa, siano richiamati al dovere di segnalare al servizio di <guardia costiera > della competente capitaneria di Porto e alle altre autorità operanti in mare in funzione di polizia, nonché al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali architettonici, archeologici, artistici e storici - servizio tecnico di archeologia subacquea, comportamenti a loro conoscenza anche solo potenzialmente causativi di danno al patrimonio pubblico storico-artistico sommerso, nonché consistenti nel danneggiamento o nel furto dei relativi beni. Art. 6. Il Ministero della marina mercantile mette a disposizione del Ministero per i beni culturali e ambientali i risultati di ricerche sottomarine nelle acque territoriali ai fini della individuazione di giacimenti archeologici sommersi. Con apposite convenzioni saranno regolate forme di collaborazione per speciali ricerche ritenute di comune interesse.

Art. 7. Ai fini della definizione degli interventi riservati alla competenza ministeriale è istituito il comitato consultivo per la difesa dei beni del patrimonio storico-artistico e archeologico sommerso costituito dall'ispettore generale delle capitanerie di porto, dal dirigente generale preposto all'ispettorato centrale per la difesa del mare, dal direttore generale della pesca, dal dirigente generale preposto all'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, dal dirigente e dal vice direttore del servizio tecnico per l'archeologia subacquea del Ministero per i beni culturali e ambientali o da loro delegati. Detto comitato presieduto da un magistrato amministrativo, nominato



Soprintendenza del Mare

congiuntamente dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, ha compiti consultivi e di proposta nelle materie disciplinate dal presente decreto.